

## Carriera bloccata, si va dal giudice

AZIENDA SCUOLA

Di Giuseppe Mantica

### La Cassazione afferma la competenza del tribunale del lavoro per le negligenze della scuola

I prof depennato dalla graduatoria non deve ricorrere al Tar

Il diritto soggettivo all'assunzione va difeso davanti al tribunale ordinario anche se la materia è di competenza del Tar. Con questa indicazione le sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza n. 27307 del 17.11.2008) hanno accolto il ricorso di un ex docente rinviando al tribunale di Napoli la trattazione della causa di merito.

La giurisdizione

La questione posta all'attenzione dei giudici riguardava la materia inerente le procedure concorsuali espletate per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e la pedissequa graduatoria da cui attingere per le chiamate ai posti di lavoro. La richiesta di risarcimento del danno per responsabilità, come è quello procurato dall'amministrazione che negligenzemente omette di dare comunicazione di un provvedimento preso sulle graduatorie, va tuttavia proposta al tribunale ordinario e non al giudice amministrativo. La questione, rimessa all'attenzione delle sezioni unite, seppur nella sua singolarità, riveste importanza stante la necessità di marcare la linea divisoria tra le due giurisdizioni anche alla luce del testo unico sul pubblico impiego (decreto legislativo n. 165/2001) che assegna al tar la trattazione di cause relative alle procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti pubblici

Il fatto

In carenza del requisito specifico, il concorrente era stato depennato da una graduatoria stilata agli effetti di un concorso pubblico, ma la relativa comunicazione era trasmessa all'interessato solo dopo alcuni anni. Nel frattempo, allo stesso erano state assegnate supplenze annuali che aveva svolto dopo essersi licenziato da altro posto di lavoro proprio per accedere alla carriera di insegnante; inoltre, a seguito della sopraggiunta laurea la sua posizione in graduatoria era addirittura migliorata. La cancellazione dalla graduatoria, avvenuta con ritardo comportava dunque l'impossibilità di proseguire nella funzione di docente e, d'altra parte, aveva determinato la perdita del precedente posto di lavoro ed il rifiuto di altre proposte lavorative nel frattempo giunte. L'eccezione di giurisdizione prontamente mossa dall'amministrazione in primo grado veniva accolta sia dal tribunale che in appello, da qui il ricorso alla suprema corte che ha deciso solo sulla questione preliminare rinviando la causa nuovamente in primo grado per la fondatezza della doglianza risarcitoria.

Il principio

Il ricorrente, dice la Corte, non censura la legittimità dell'esclusione dalla graduatoria ma lamenta la negligenza degli organi amministrativi per l'omessa comunicazione del provvedimento in tempo debito; comportamento questo che, incidendo nelle sue scelte di vita, gli avrebbe causato un danno risarcibile per lesione dell'affidamento riposto nel suo permanere nella suddetta graduatoria. Nelle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria, vengono in questione atti che sono compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte al quale sono configurabili solo diritti soggettivi. L'approvazione della graduatoria è momento nel quale si conclude il procedimento amministrativo con carattere autoritativo dove la preminenza dell'interesse pubblico destina ogni questione al giudice amministrativo. Subentra successivamente una fase in cui la condotta dello stato va inquadrata, invece, in ambito privatistico con soggezione ai criteri negoziali di correttezza e buona fede e

dove la p.a. ha solo poteri di accertamento e di valutazione strettamente tecnico e non è più dotata di quella discrezionalità amministrativa che (come nell'espletamento dei concorsi) è riservata al giudizio del Tar.